



# COMUNE DI AIELLO CALABRO

## PROVINCIA DI COSENZA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 61 Seduta del 26/07/2018	Oggetto: Ricognizione per la rilevazione del perimetro di consolidamento cui all' Art. 11-Bis del D.lgs 118/2011: Dichiarazione di assenza dell'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
-------------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 09.10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale .

All'appello risultano:

COMPONENTI	Presenti	Assenti
FRANCESCO IACUCCI	×	
GASPARE PERRI	×	
LUCIA BALDINI	×	

Accertato il numero legale, assume la Presidenza Francesco Iacucci nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Avv. Rosaspina Bruno

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE PER LA RILEVAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO CUI ALL'ART. 11-BIS DEL D.LGS 118/2011; DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO CHE:**

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2017 con riferimento all'esercizio 2016.
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL;

**RILEVATO che:**

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del "**gruppo amministrazione pubblica**":
  - 1) «**gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
  - 2) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
    - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
    - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
    - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
  - 3) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
  - 4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
  - 5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune vanno indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «*Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

- 1) *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di*

amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza:

«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 1a per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

- Dato atto che il Comune non detiene alcuna partecipazione societaria e che la partecipazione in termini di quote associative per i sottoindicati organismi, alla luce della documentazione in possesso, non comporta rilevanza dal punto di vista del "controllo" così come configurato nel quadro

normativo sopra richiamato:

Denominazione organismo	Tipologia (natura)	finalità
Cosenza Acque in liquidazione	Consorzio-ATO	- per la gestione del servizio idrico integrato della Regione

VISTO altresì il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) che, alla luce della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, "contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-quater, d.lgs. n. 118/2011 e al 'gruppo amministrazione pubblica' citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali";

VISTO altresì il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) che, alla luce della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, "contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-quater, d.lgs. n. 118/2011 e al 'gruppo amministrazione pubblica' citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali";

VISTI i pareri e le attestazioni resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

Che il Comune non possiede organismi rientranti nel "perimetro di consolidamento" di cui agli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e all'allegato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituenti un "gruppo amministrazione pubblica" e che pertanto non è tenuto alla redazione del relativo bilancio consolidato;

Di trasmettere la presente deliberazione alla Banca dati della Pubblica Amministrazione

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

AREA FINANZIARIO - AMMINISTRATIVA : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00.

F.to Il Responsabile dell'Area Finanziaria-Amministrativa



Rag. Anna Guzzo

AREA TECNICA : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Massimo Cuglietta

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Rosaspina Bruno



F.to IL SINDACO  
Francesco Iacucci

Visti gli atti d'Ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi resterà fino al \_\_\_\_\_ per quindi giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ( N° Registro Pubblicazioni

Responsabile Procedimento Servizio Segreteria  
Bruni Irene

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai sigg. capigruppo consiliari ( art.125 comma 1 del T.U.E.L. con nota prot. 3217 in data 27.07.2018

Responsabile Procedimento Servizio Segreteria  
Bruni Irene



Visti gli Atti d'Ufficio, si attesta che la presentedeliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo ( art. 134 comma 3 T.U.E.L.)
- ⊗ Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134, comma 4, T.U.E.L.)

Responsabile del Procedimento Servizio Segreteria  
Irene Bruni

